

## REGOLAMENTO (CE) N. 2872/2000 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 1859/93 relativo all'applicazione di titoli di importazione per l'aglio importato dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 544/97 della Commissione, del 25 marzo 1997, che istituisce un certificato di origine per l'aglio importato da taluni paesi terzi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2520/98<sup>(4)</sup>, riporta nel suo allegato un elenco di paesi terzi. L'immissione in libera pratica di aglio originario dei paesi in questione è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti di tali paesi, conformemente alle disposizioni previste agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000<sup>(6)</sup>.
- (2) Il suindicato regolamento (CEE) n. 2454/93, prevede agli articoli da 63 a 65 la trasmissione da parte dei paesi terzi interessati delle informazioni necessarie per l'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa tra i servizi comunitari e le autorità di detti paesi.
- (3) Alcuni dei paesi che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 544/97, segnatamente il Libano, gli Emirati arabi uniti, il Vietnam e la Malaysia non hanno ancora trasmesso alla Commissione le informazioni necessarie per istituire la procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/94<sup>(8)</sup> prevede che l'immissione in libera pratica di aglio nella Comunità è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato dagli Stati membri interessati. Nessuna disposizione di detto regolamento vieta il rilascio di titoli per le importazioni di aglio originario dei paesi per i quali la suindicata procedura di cooperazione amministrativa non è stata ancora attuata.
- (5) Da quanto sopra risulta un rischio di frode all'importazione. È pertanto opportuno adottare le misure necessarie per eliminare tale rischio.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1859/93, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Nessun titolo di importazione può essere rilasciato per l'importazione di prodotti originari dei paesi, tra quelli che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 544/97, che non hanno trasmesso alla Commissione le informazioni necessarie per l'istituzione di una procedura di cooperazione amministrativa conformemente agli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Detta trasmissione si considera effettuata alla data della pubblicazione prevista all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 544/97».

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membrò della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.  
 (2) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.  
 (3) GU L 84 del 26.3.1997, pag. 8.  
 (4) GU L 315 del 25.11.1998, pag. 10.  
 (5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.  
 (6) GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1.

(7) GU L 170 del 13.7.1993, pag. 10.  
 (8) GU L 176 del 9.7.1994, pag. 1.